



Gruppo consiliare MoVimento 5 Stelle
CONSIGLIO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Trento, 4 novembre 2016

Egregio Signor
Bruno Dorigatti
Presidente del Consiglio Provinciale
SEDE

Interrogazione a risposta scritta n. **3724**

E' LEGITTIMA LA SPERIMENTAZIONE AVVIATA DALLA PROVINCIA CON DGP n. 1798 DEL 14 OTTOBRE 2016 PER RICALIBRARE IL DEFLUSSO MINIMO VITALE?

E' ormai affermato il valore della produzione di energie rinnovabili come quella idroelettrica, di cui sono riconosciute la rilevanza economica e la valenza ambientale.

L'analisi dell'ultimo provvedimento della Giunta provinciale in materia di centrali idroelettriche tuttavia, fa sorgere numerose riserve.

Spesso lo sfruttamento delle risorse idriche genera sull'ambiente acquatico (ambiente di vita dei pesci, indispensabile anche per i processi auto depurativi) impatti negativi diretti e indiretti, in particolare sul potenziale sviluppo economico: i corsi d'acqua rischiano di essere ridotti a rigagnoli maleodoranti preclusi ad altri usi come quello turistico-ricreativo. L'impressione è che di tali impatti la recente regolamentazione non abbia tenuto conto.

Con deliberazione n. 1798 del 14 ottobre 2016 la Giunta provinciale ha approvato lo schema di "... Accordo tra la Provincia autonoma di Trento e Hydro Dolomiti Energia s.r.l. per attuare la sperimentazione per la ricalibrazione dei rilasci d'acqua per il deflusso minimo vitale (DMV) da alcune opere di presa delle grandi derivazioni idroelettriche titolate alla stessa società...".

Il deflusso minimo vitale (DMV) è stata una delle misure principali che la Provincia ha assunto nel Piano generale di utilizzazione delle acque pubbliche (PGUAP) e nel Piano di Tutela delle Acque (PTA) per aumentare la qualità dei corsi d'acqua. Misura a suo tempo promossa come massima espressione della sensibilità ambientale della Provincia che rinunciava ad una parte di produzione idroelettrica per il bene dell'ambiente. Si evidenzia subito che nel titolo dell'accordo approvato (quello che la Provincia firmerà) non si parla di una sperimentazione (come nell'oggetto della deliberazione sopra citata) ma di "ACCORDO PER LA RICALIBRAZIONE DELLE PORTATE D'ACQUA PER IL DMV RILASCIATE DA ALCUNE OPERE DI PRESA DI GRANDI DERIVAZIONI IDROELETTRICHE" dando per scontato che la ricalibrazione debba per forza avvenire. Anche all'interno del testo dell'accordo, l'aspetto preminente della sperimentazione si perde nei meandri

Via delle Orme, 32 – 38122 Trento
tel. 0461 227380 – fax. 0461/227381
movimento5stelle@consiglio.provincia.tn.it



Gruppo consiliare MoVimento 5 Stelle
CONSIGLIO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

dell'articolato come se ciò fosse un aspetto secondario. In modo ambiguo si passa dalla definizione di un "protocollo di sperimentazione" a quella di "ricalibrazione sperimentale" inevitabile. La valutazione degli esiti della sperimentazione se è poco chiara all'interno del provvedimento, lo è ancora meno nell'articolato. Non si capisce per esempio chi decida e come verranno assunte le decisioni in ordine alla nuova portata di DMV. Ci si sarebbe aspettati che, sulla base degli esiti della sperimentazione, la Provincia adottasse una decisione conseguente, fissando il rilascio del DMV ad un certo livello piuttosto che mantenerlo al livello attuale. Nel provvedimento quest'ultima possibilità non è nemmeno prevista come.

Altro quesito sorge rispetto alle casistiche soggette alla sperimentazione, in pratica tutti gli impianti di Hydro Dolomiti Energia s.r.l.. Spontaneo chiedersi se, in applicazione del principio di precauzione, non sia opportuno ridurre il numero delle aree su cui si effettua la sperimentazione, tenendo conto dei potenziali danni che esiti non voluti e imprevedibili potrebbero comportare; o ancora, limitare la sperimentazione in base a parametri oggettivi, quali ad esempio l'entità dello squilibrio dell'equazione di bilancio idrico che compara le portate naturali, a cui vengono sottratte le utilizzazioni, al valore di DMV.

Sarebbe stato più logico che, partendo dalla sperimentazione su alcune aree campione, si fosse poi esteso l'orizzonte una volta appurato che l'impianto concettuale di monitoraggio e di valutazione definiti nell'accordo, si fossero rivelati efficaci e compatibili con il mantenimento della qualità delle acque.

Rispetto all'oggetto della sperimentazione, si prendono in considerazione solamente gli effetti di una riduzione del DMV a vantaggio della produzione idroelettrica. Ma ci sono anche casi dove il disequilibrio del bilancio idrico è in senso opposto, ossia dove la portata minima vitale non è rispettata. Per questi ultimi quindi sarebbe opportuno sperimentare un aumento del DMV per tentare di migliorare la qualità delle acque.

Rispetto alla legittimità del provvedimento, il comma 2 dell'articolo 11 delle NdA del PGUAP prevede che *"la determinazione del DMV è effettuata dalla Provincia per ambiti idrografici omogenei nell'ambito del piano provinciale di cui all'articolo 3, comma 10" (leggi Piano di tutela delle acque). Modeste variazioni ai valori di DMV determinati dal predetto Piano provinciale possono essere disposte direttamente dalla Provincia, nel rispetto delle finalità di cui al comma 1, in esito alle attività di cui al comma 6*".

Rispetto a quanto posto in evidenza, paiono sussistere le seguenti tre aree di dubbio nell'applicazione della norma:

1. modeste variazioni;
2. rispetto delle finalità di cui al comma 1;
3. in esito alle attività di cui al comma 6.

1. Le *"modeste variazioni"*, indicate dalla stampa locale nel 13% (vedi quotidiano Trentino del 15 ottobre 2016), si collocano in realtà tra il 17 e il 50%, ovvero in un intervallo che non può essere considerato modesto o trascurabile. Soprattutto, è difficile comprendere come queste percentuali



Gruppo consiliare MoVimento 5 Stelle
CONSIGLIO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

siano state assunte dato che il provvedimento non ne fa menzione. La logica avrebbe voluto che fosse l'esito della sperimentazione a determinare le quantità di rilascio ottimale, partendo dalla riduzione progressiva delle portate di DMV e conseguente verifica degli effetti ambientali fino a individuare il corretto DMV (ovvero quello che non dà luogo a deterioramento della qualità). L'impianto sperimentale assunto pare invece molto distante da questa logica. La cosiddetta sperimentazione infatti parte direttamente dalla riduzione importante dei DMV, senza considerare i potenziali effetti negativi.

2. Le "finalità del comma 1" sopracitato sono le seguenti:

"1. Al fine di assicurare il minimo deflusso necessario alla vita negli alvei sottesi, nonché allo scopo di garantire gli equilibri degli ecosistemi interessati e di assicurare il raggiungimento o il mantenimento degli obiettivi di qualità dei corpi idrici ai sensi delle norme statali e provinciali vigenti, le derivazioni di acque da corpi idrici superficiali sono soggette al rilascio del deflusso minimo vitale (DMV)".

Nelle *Linee guida per la definizione dei piani di monitoraggio relativi alla valutazione degli effetti della variazione del deflusso minimo vitale rilasciato dalle grandi derivazioni idroelettriche sullo stato di qualità dei corpi idrici superficiali* (allegate al provvedimento) si prevedono deterioramenti e declassamenti della qualità delle acque. Queste evenienze però sono espressamente vietate dalle norme europee, in particolare dalla Direttiva Quadro Acque che all'articolo 4, definendo gli obiettivi ambientali da rendere operativi nei programmi di misure contenuti nei Piani di gestione dei bacini idrografici, indica che *"gli Stati membri attuano le misure necessarie per impedire il deterioramento dello stato di tutti i corpi idrici superficiali, fatta salva l'applicazione dei paragrafi 6 e 7 e fermo restando il paragrafo 8,"*.

Non risulta che ad oggi siano state applicate le procedure previste ai paragrafi 6 e 7 citati, ovvero quelle di proroga o deroga rispetto agli obiettivi ambientali che possono giustificare i possibili deterioramenti conseguenza della sperimentazione. Pertanto per la Provincia si potrebbe configurare il rischio di incorrere in una procedura di infrazione europea, anche in considerazione del fatto che l'Italia è già soggetta a una procedura preliminare di infrazione relativamente a questioni inerenti il settore idroelettrico (EU PILOT 6011-14 ENVI 2015, con oggetto l'applicazione delle Direttive Quadro Acque, Habitat e VIA in relazione all'idroelettrico).

3. Circa *"l'esito delle attività di cui al comma 6"* dell'articolo 11 delle NdA del PGUAP, secondo cui *"La Provincia attua le necessarie attività di verifica, di studio e di sperimentazione per il monitoraggio degli effetti derivanti dall'applicazione del presente articolo"*, nel caso tra le parti non ci fosse convergenza nella valutazione degli effetti della sperimentazione, l'accordo non prevede alcuna procedura per dirimere la controversia. L'impressione che se ne può trarre è che il monitoraggio sia una mera formalità dato che la decisione è di fatto assunta a priori.

Tutto ciò premesso si interroga il Presidente della Provincia per conoscere

1. perché la sperimentazione è limitata ai casi in cui si dà luogo alla riduzione del DMV escludendo quelli dove sarebbe necessario aumentarlo per perseguire una migliore qualità ambientale;



Gruppo consiliare MoVimento 5 Stelle
CONSIGLIO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

2. se è stato ponderato, da parte di chi e con quale esito, il rischio di incorrere in una procedura di infrazione europea o in un intervento delle istituzioni statali preposte alla tutela dell'ambiente;
4. se le quantità di riduzione proposte nella sperimentazione rispettano il concetto di "modeste variazioni" prescritte nelle norme del PGUAP;
5. quali sono i riscontri scientifici alla base della scelta di ridurre il DMV nelle quantità proposte dall'accordo;
6. come e con quali criteri sono stati individuati i casi su cui attivare la sperimentazione;
7. come e con quali criteri è stata individuata l'area soggetta alla sperimentazione e se si è tenuto conto dei potenziali danni che si potrebbero arrecare all'ambiente;
8. quali sono le modalità di svolgimento delle attività di controllo e valutazione richieste dall'accordo, con indicazione della struttura competente;
9. a quanto ammontano le eventuali maggiori entrate per la Provincia;
10. quali sono i prevedibili impatti della sperimentazione sugli utilizzatori a valle dei punti di rilascio del DMV (pescatori, canoisti, torrentisti...) e sulle loro legittime aspettative di fruizione dell'ambiente acquatico;
11. per quali ragioni non si è ritenuto opportuno coinvolgere nelle decisioni le componenti socio economiche e le popolazioni interessate.

A norma di regolamento si richiede risposta scritta.

Cons. prov. Filippo Degasperi